INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 244/05)

Annuncio della 29ª tornata di concessione, da parte del Regno Unito, di licenze di esplorazione off-shore di petrolio e gas

Ministero dell'energia e dei cambiamenti climatici

Legge petrolifera del 1998 (The Petroleum Act 1998)

Tornata di concessione di licenze di esplorazione off-shore

1. Il ministro dell'Energia e dei cambiamenti climatici (Secretary of State for Energy and Climate Change) invita i soggetti interessati a presentare domanda di licenza di coltivazione di idrocarburi in mare per una determinata superficie della piattaforma continentale britannica.

2. Maggiori informazioni sull'offerta, ivi compresi gli elenchi e le mappe dell'area in questione e le istruzioni riguardanti le licenze, le clausole che figureranno in tali licenze e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito del governo britannico (cfr. infra).

3. Tutte le domande saranno esaminate sulla base delle disposizioni dei seguenti atti: *Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995* (S.I. 1995, n. 1434), *Petroleum Licensing (Applications) Regulations 2015* (SI 2015 n. 766) e *Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations 2015* (SI 2015 n. 385). Ulteriori informazioni in relazione a tutti i requisiti di sicurezza e ambientali sono disponibili al seguente indirizzo: www.hse.gov.uk/osdr/assets/docs/osd-licensing-operatorship-safety-environmental-aspects%20.pdf Le decisioni saranno prese tenendo conto della continua necessità di effettuare ricerche rapide, approfondite, efficaci e sicure per individuare le risorse di petrolio e gas del Regno Unito, e nella dovuta considerazione degli aspetti ambientali.

Quadro innovativo

4. Le domande saranno esaminate alla luce del nuovo approccio innovativo adottato per i programmi di lavoro del periodo iniziale delle licenze, che sfrutta la flessibilità prevista nel quadro delle clausole tipo in vigore. I programmi di lavoro integreranno la flessibilità combinando le fasi fino ad un massimo di tre (A, B e C) nel periodo iniziale, per rispondere meglio alle specificità geotecniche e di altro tipo di cui occorre tener conto nel o nei blocchi oggetto della domanda, ottimizzando inoltre i fattori di cui al punto 3. La suddetta flessibilità consente anche ai richiedenti di definire un programma di lavoro adatto ai propri piani ed esigenze particolari.

La fase A del programma di lavoro comprende il periodo degli studi geotecnici e di rielaborazione dei dati geofisici; la fase B interesserà il periodo di acquisizione dei nuovi dati sismici; infine, la fase C del programma di lavoro sarà dedicata a trivellazioni di prospezione e/o valutazione. I candidati possono decidere la combinazione: procedere con tutte le tre fasi, o passare direttamente alla fase B seguita dalla C, o direttamente alla fase C, o dalla fase A passare direttamente alla C.

Le fasi A e B non sono obbligatorie e possono non essere opportune in particolari circostanze, ma tutte le domande devono proporre la fase C, salvo se il richiedente ritiene che non siano necessarie prospezioni e propone di passare direttamente allo sviluppo (vale a dire «direttamente al secondo periodo»).

Tutte le licenze concesse in questa tornata hanno un periodo iniziale della durata massima di 9 anni che può prevedere disposizioni di rinuncia in virtù della clausola 5 delle clausole tipo in vigore.

5. Le domande che iniziano con la fase A o B saranno valutate in base ai seguenti criteri:

a) la sostenibilità finanziaria del richiedente;

b) la capacità tecnica del richiedente, valutata in parte in funzione della qualità dell'analisi del blocco oggetto della domanda;

c) il modo in cui il richiedente intende realizzare le attività autorizzate dalla licenza, in particolare la qualità del programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell'area oggetto della domanda; e

d) se il richiedente è o è stato titolare di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act del 1998 o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità da questi dimostrate nel corso delle operazioni svolte nell'ambito di tale licenza.

In base alle clausole tipo in vigore, le licenze contenenti la fase B specificheranno un termine conformemente alla clausola 4(2), per cui la licenza scadrà al termine della fase suddetta se il titolare non ha dimostrato al ministero dell'Energia e dei cambiamenti climatici britannico (DECC) la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a termine il programma di lavoro. Anche le licenze contenenti la fase A senza la fase B specificheranno un termine conformemente alla clausola 4(2), per cui la licenza scadrà al termine della fase in questione se il titolare non ha dimostrato al DECC la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a termine il programma di lavoro.

6. Le domande che iniziano con la fase C saranno valutate in base ai seguenti criteri:

a) la solidità e la capacità economica del richiedente di svolgere le attività oggetto della licenza nel corso del periodo iniziale, ivi compreso il programma di lavoro presentato per valutare il potenziale complessivo dell'area all'interno del blocco;

b) la capacità tecnica del richiedente di svolgere le attività oggetto della licenza nel corso del periodo iniziale, ivi compresa l'individuazione, definizione e analisi della prospezione di idrocarburi all'interno del blocco. La capacità tecnica, valutata in parte in funzione della qualità dell'analisi del blocco oggetto della domanda;

c) il modo in cui il richiedente intende realizzare le attività autorizzate dalla licenza, in particolare la qualità del programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell'area oggetto della domanda; e

d) se il richiedente è o è stato titolare di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act del 1998 o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità da questi dimostrate nel corso delle operazioni svolte nell'ambito di tale licenza.

Informazioni

7. Per ulteriori informazioni, consultare il sito del governo britannico: https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds

Assegnazione delle licenze

8. Nel caso non sia prevista un'opportuna valutazione in relazione ad un determinato blocco (cfr. infra, punto 11), quando il ministro decide di assegnare una licenza a seguito del presente invito, l'offerta ha luogo entro diciotto mesi dalla data del presente avviso.

9. Il ministro declina qualsiasi responsabilità per le eventuali spese sostenute dai candidati in relazione alla domanda.

Valutazione ambientale

10. Il ministro ha proceduto alla valutazione ambientale strategica (VAS) di tutte le aree oggetto dell'offerta secondo i criteri fissati dalla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Il risultato della VAS può essere consultato sul sito del governo britannico:

https://www.gov.uk/offshore-energy-strategic-environmental-assessment-sea-an-overview-of-the-sea-process

11. Le licenze in virtù del presente invito saranno assegnate soltanto se, conformemente alla direttiva «Habitat» (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche):

a) non si prevedono incidenze significative sulla gestione delle zone speciali di conservazione (ZSC) né delle zone di protezione speciale (ZPS) dovute alle attività oggetto della licenza;

b) in seguito a un'opportuna valutazione è risultata la certezza che le attività non pregiudicheranno l'integrità delle suddette ZSC e ZPS; oppure

c) qualora, in seguito alla valutazione, risulti che le attività possono pregiudicare l'integrità delle zone, se

i) sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico per assegnare la licenza;

ii) sono adottate adeguate misure compensative; e

iii) non esistono soluzioni alternative.

12. Contatto: Ricki Kiff, The Oil and Gas Authority, 21 Bloomsbury Street, London WC1B 3HF, Regno Unito.

(tel. +44 3000671637)

Sito web del governo britannico: https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds